

**FUSIONE TRA REGOLE****Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola derivante dal procedimento di fusione delle Regole originarie.**

(Artt. 1 e 7 D.P.R. n. 361/2000 - Art. 14 D.P.R. n. 616/1977 -  
Art. 2, comma 3 bis, L.R. n. 26/1996 e s.m.i.)

**A) PREMESSA**

Con Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 e s.m.i. “Disciplina delle Regole, delle proprietà collettive dell’Altopiano di Asiago e degli antichi beni originari di Grignano Polesine”, si è provveduto, in attuazione dell’art. 3 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”, a riordinare la disciplina e a favorire la ricostituzione delle Regole, organizzazioni montane concorrenti alla tutela ambientale e allo sviluppo socio-economico del territorio montano.

Ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. le Regole che intendono ricostituirsi devono ottenere la personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001, ex D.P.R. n. 361/2000. Si richiama, inoltre, la disposizione dell’art. 16 della predetta Legge regionale, che rinvia alle norme del Codice Civile sulle Persone Giuridiche per quanto in essa non previsto.

Allo stato attuale le Regole, configurabili come istituzioni di carattere privato a base associativa con le peculiarità riconosciute dalla L.R. n. 26/1996 e s.m.i., iscritte nel summenzionato Registro regionale sono n. 33.

Intervenute successive modifiche alla sopra richiamata legge regionale, l’art. 38, comma 3, della Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2012”, ha apportato ulteriori modifiche alla stessa, inserendo, tra l’altro, il comma 3 bis all’art. 2, con il seguente testo: *“Al fine di migliorare la gestione e il godimento dei beni collettivi la Giunta regionale riconosce la possibilità, per le Regole costituite e su loro richiesta, di associarsi in Comunanze, oppure di riunire patrimonio e soggetti aventi diritto con la fusione fra più Regole tra loro, mantenendo le caratteristiche originarie sui loro beni e disciplinando in autonomia i diritti esercitati sugli stessi”*.

Il legislatore regionale ha introdotto il sopra riportato comma 3 bis dell’art. 2 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse disponibili e al fine di ottenere una gestione del territorio più efficace. In particolare ciò è stato previsto per dare la possibilità alle piccole realtà regoliere di aggregarsi tra loro, al fine di evitare la loro scomparsa, nonché di salvaguardare l’identità storica, culturale e del patrimonio collettivo di determinati territori situati nell’ambito della Regione del Veneto.

Pertanto, il comma 3 bis dell’art. 2 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i. riconosce la possibilità che le Regole costituite, qualora interessate, possano scegliere di:

- a) associarsi in Comunanze, prevedendo (tra l’altro), con questo, una gestione congiunta dei rispettivi beni. Tale strumento, finalizzato a una gestione più attuale e più efficace dei propri beni, consentirà alle Regole interessate di operare mediante una gestione associata, come peraltro già previsto dall’art. 1, commi 1 e 2 e dall’art. 10, comma 2, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., mantenendo, in tal caso, la loro soggettività giuridica originaria;
- b) procedere alla fusione tra loro, con questo dando origine a una nuova Regola, titolare di personalità giuridica di diritto privato propria.

**B) PRESUPPOSTI**

Le Regole interessate alla fusione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ambito territoriale regionale di operatività;
- contiguità territoriale o, quantomeno, omogeneità storico-culturale-territoriale e appartenenza allo stesso ambito provinciale;
- possesso della personalità giuridica di diritto privato;
- iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 112 del 19 gennaio 2001, ai sensi del D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2000.

La nuova Regola che sorgerà dalla fusione delle Regole originarie avrà una nuova denominazione e subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi delle Regole che hanno proceduto alla fusione.

Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola, mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche e contestuale cancellazione dal Registro stesso delle Regole originarie che hanno dato corso alla fusione, è di seguito riportato.

**C) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:**

1. **istanza in bollo** indirizzata alla Regione del Veneto - Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 VENEZIA, sottoscritta dal legale rappresentante della nuova Regola, contenente:
  - la denominazione della nuova Regola, derivante dalla fusione delle Regole originarie;
  - l'indicazione, anche sintetica, degli scopi;
  - la sede legale;
  - il codice fiscale;
  - l'entità del patrimonio conferito, derivante dal patrimonio delle Regole originarie, dato atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 3 bis, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i., dovranno essere mantenute le caratteristiche originarie sui beni delle Regole stesse;
  - l'ambito territoriale di operatività;
  - il recapito per tutte le eventuali e successive comunicazioni;
  - l'elenco della documentazione allegata alla istanza.
2. **n. 1 copia autentica dell'atto pubblico notarile, registrato, di fusione tra le Regole originarie e del relativo laudo/statuto della nuova Regola, in bollo**, con allegati i verbali delle deliberazioni delle Assemblee straordinarie delle Regole che hanno proceduto alla fusione.

Nell'atto pubblico di fusione dovrà risultare che le deliberazioni delle Assemblee straordinarie delle Regole originarie sono state adottate con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione, nonché dovrà essere riportato che la nuova Regola, che sorgerà dalla fusione delle Regole originarie, subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi delle Regole che hanno proceduto alla fusione.

Nello stesso atto pubblico di fusione dovranno, altresì, essere indicati:

- **l'assenza di scopo di lucro e l'ambito regionale di operatività;**
- **l'elenco dei beni patrimoniali della nuova Regola**, costituiti dai beni patrimoniali delle Regole che hanno proceduto alla fusione, i cui elenchi dovranno essere espressamente riportati e sui quali dovranno essere mantenute le caratteristiche originarie;
- **l'elenco dei fuochi-famiglia della nuova Regola**, risultanti dai fuochi-famiglia delle Regole che hanno proceduto alla fusione.

3. **relazione**, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria della nuova Regola, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio della stessa, risultante dai patrimoni delle Regole che hanno proceduto alla fusione, nonché dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali, tenuto conto che dovranno essere mantenute le caratteristiche originarie dei beni patrimoniali delle Regole che hanno proceduto alla fusione.
4. se già nominati e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico, **originale o copia autentica, in carta libera, dei verbali e/o degli atti relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni**, nonché **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo fac-simile allegato**, da produrre in ogni caso a completamento dei dati contenuti negli atti prodotti.
5. fotocopia di **documento d'identità** del legale rappresentante, in corso di validità.

Si fa presente che l'Amministrazione regionale potrà chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori.

### TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola, derivante dalla fusione delle Regole originarie, verrà concluso, in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017, relativa al riconoscimento, alle modifiche statutarie e all'estinzione delle Persone Giuridiche di diritto privato, nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della istanza, completa della documentazione prescritta, da parte della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi. Detto termine potrà essere sospeso una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni, chiarimenti e certificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i..

Nel corso del procedimento amministrativo in questione la Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi chiederà un apposito parere ai Comuni territorialmente interessati, da far pervenire nei 30 giorni successivi alla richiesta, restando comunque impregiudicato il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento stesso.

### NOTA INFORMATIVA

Nel Registro regionale delle Persone Giuridiche sono indicati tutti i dati e gli elementi conoscitivi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000, quali desunti dall'atto costitutivo e dallo statuto, nonché dalle eventuali successive modifiche.

Eventuali dati personali, contenuti nei documenti trasmessi, saranno resi noti a terzi richiedenti visure o certificazioni (ex art. 3, comma 8, D.P.R. n. 361/2000), salvo che codesto Ente non abbia stabilito diversamente in riferimento al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE (*General Data Protection Regulation* - GDPR) pubblicato nel sito internet: [www.regione.veneto.it/web/guest/privacy](http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy).

**ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA  
DI DIRITTO PRIVATO DI REGOLA DERIVANTE DA FUSIONE**

Marca da  
bollo da  
Euro  
16,00

Alla Regione del Veneto  
Direzione Enti Locali, Procedimenti  
Elettorali e Grandi Eventi  
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23  
30121 VENEZIA

**Oggetto: Registro regionale delle Persone Giuridiche.  
Istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della nuova Regola  
derivante dal procedimento di fusione delle Regole originarie.**

**(Artt. 1 e 7 D.P.R. n. 361/2000 - Art. 14 D.P.R. n. 616/1977 -  
Art. 2, comma 3 bis, L.R. n. 26/1996 e s.m.i.)**

Il/La sottoscritto/a:

.....  
c.f.....in qualità di legale rappresentante della  
Regola.....  
avente sede legale a ..... C.A.P. ....  
in via.....n. .... .c.f. ....  
PEC della Regola .....  
Tel. .... Cell. ....

derivante dalla fusione delle seguenti Regole:

- 
- 
- 

**CHIEDE**

il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla nuova Regola, mediante iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi degli artt. 1 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 2, comma 3 bis, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.

Dichiara che:

- 1) la Regola ha lo scopo di .....  
 come meglio descritto nel laudo/statuto;
- 2) le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto;
- 3) Il patrimonio è costituito da:
  - beni immobili
  - altri beni (depositi monetari, beni mobili, beni mobili registrati)

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il **referente** è il/la Sig/Sig.ra.....

Tel./Cell..... E-mail..... PEC.....

A tal fine, si allega (barrare con una crocetta):

- copia autentica in bollo dell'atto pubblico notarile, registrato, di fusione tra le Regole originarie e del relativo laudo/statuto della nuova Regola, in bollo**, con allegati i verbali delle deliberazioni delle Assemblee straordinarie delle Regole che hanno proceduto alla fusione.
- relazione**, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sulla situazione patrimoniale e finanziaria della nuova Regola, descrittiva anche degli elementi costitutivi il patrimonio dell'Ente, risultante dai patrimoni delle Regole originarie, nonché i mezzi finanziari con i quali si intende provvedere al raggiungimento dei fini istituzionali;
- relazione**, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, sull'attività futura della Regola;
- in quanto già nominati (e non indicati con la rispettiva carica nell'atto pubblico), **originale o copia autentica, in carta libera, dei verbali e/o degli atti** relativi alla nomina e alla attribuzione della carica dei componenti l'Organo di Amministrazione e delle loro eventuali sostituzioni;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, secondo fac-simile allegato, a completamento dei dati contenuti negli atti di cui al punto precedente;
- fotocopia di un **documento di identità** del legale rappresentante, in corso di validità;
- ulteriore documentazione ritenuta utile ai fini istruttori:

---

DATA

---

FIRMA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)  
 esente da bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Il/La Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (cognome) (nome)  
 ( ) il / / residente a \_\_\_\_\_  
 (prov.) (cap) (comune)

\_\_\_\_\_  
 (località) (via/piazza) (numero)

in qualità di legale rappresentante della Regola \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ C.F. dell'Ente \_\_\_\_\_  
 (denominazione)

\_\_\_\_\_ ( ) \_\_\_\_\_  
 (cap) (comune) (prov.) (via/piazza) (numero)

PEC DELL'ENTE \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..**

**DICHIARA**

- che i componenti l'attuale Organo di Amministrazione (in carica dal.....al.....) sono i seguenti:

<i>cognome</i>	<i>nome</i>	<i>carica ricoperta</i>	<i>codice fiscale</i>

- che i componenti l'Organo di Amministrazione di cui sopra hanno accettato i relativi incarichi;
- di essere informati che, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196 s.m.i. e del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R. consultabile su: [www.regione.veneto.it/web/guest/privacy](http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy).

LUOGO e DATA

FIRMA DEL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(per esteso e leggibile)

**N.B. Allegare fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità**